

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 14

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2002)

1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole <<all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro>>;

b) Il comma 18 è abrogato.

Art. 15

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2006)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:

<<1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)

1. All'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole <<già in uso>> sono inserite le seguenti: <<agli stessi, nonché>>;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.>>.